

## **Rinuncia all'eredità**

(Artt. 519 e ss. c.c.)

Il chiamato all'eredità può decidere di non accettare l'eredità destinatagli, ad esempio quando i debiti del defunto sono superiori ai crediti, manifestandolo espressamente.

### ***Chi***

Può essere espressa dai chiamati all'eredità e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.

### ***Come***

La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente, cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto.

La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né sottoposta a termine, pena la sua nullità.

### ***Quando***

Si può rinunciare all'eredità solo successivamente alla morte della persona della cui eredità si tratta, cioè, dopo l'apertura della successione.

La rinuncia va dichiarata entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni ereditari o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta.

### ***Perché***

La rinuncia viene generalmente effettuata quando l'eredità è gravata da debiti, al fine di non doverne rispondere.

Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.

### ***Documenti da produrre e istruzioni***

L'interessato stesso deve concordare un appuntamento direttamente con il Funzionario Giudiziario, Dott.ssa Pier Paola Fabbri, Cancelleria Volontaria Giurisdizione (piano primo).

L'appuntamento sarà fissato solo a seguito della presentazione alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione dei documenti necessari, precisamente:

- Marca da bollo da € 16,00
- F 23 (disponibile presso gli Uffici Postali e sportelli bancari) per versamento di € 200,00 da compilare secondo l'allegato modello e da pagare qualche giorno prima della data dell'appuntamento previamente concordato con l'Ufficio Volontaria Giurisdizione.

Se, con un unico verbale di rinuncia, più persone rinunciano alla stessa eredità (*ad esempio tutti o parte dei figli, figli e nipoti ecc.*) è dovuto un unico versamento di € 200,00.

- Dichiarazione sostitutiva di certificato di morte su apposito modulo, qui allegato, utilizzabile e producibile solo dal coniuge, dai figli e dai nipoti del defunto. In tutti gli altri casi deve essere prodotto il certificato di morte del defunto.

***Il presente modulo è stato redatto in collaborazione con il personale della competente Cancelleria***

- Fotocopia carta identità rinunciante.
- Eventuale autorizzazione del Giudice Tutelare (in caso di minori, interedetti, inabilitati, beneficiari di A.D.S.) in copia autentica.
- Eventuale testamento in copia autentica.

***Il presente modulo è stato redatto in collaborazione con il personale della competente Cancelleria***